COMUNE DI SANT'ARSENIO
POLIZIA MUNICIPALE
Piazza D. Pica n. 1 - 84037 - Sant'Arsenio (SA)
tel. 0975.398033 - 392.15.63.680
pec: polizialocale@pec.comune.santarsenio.sa.it

Prot. n. 6601 del 13/8/2025

Ordinanza del Responsabile del Servizio n. 50/2025 del 13/08/2025

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale – Divieti di transito e sosta temporanei su alcune strade comunali in occasione della festività di San Rocco 16 agosto '25.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Letta la richiesta avanzata in data 06/08/2025 prot. n. 6455 dal sig. Coiro Pietro, n. a Sant'Arsenio (SA) il 05/11/1950 ed ivi residente alla via Mons. A. Sacco 121 , in qualità di responsabile dell'associazione "Amici di San Rocco – gruppo Sant'Arsenio" volta ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con l'istituzione del divieto di transito e sosta su tratto di via San Rocco, dall'intersezione con la Sp 426 e fino al civico 7, nonchè il divieto di sosta all'interno del parcheggio a margine del parco giochi comunale di via San Rocco per il giorno 16 Agosto 2025 in occasione dei festeggiamenti in onore di San Rocco;

Ritenuto pertanto di dover adottare ogni utile provvedimento volto ad assicurare il regolare svolgimento della tradizionale manifestazione popolare;

Visti gli artt. 5,6,7 del D. Lgs. n. 285/92 con i quali viene conferito il potere di ordinanza concernente gli obblighi, divieti, limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati e delle norme del relativo regolamento di esecuzione DPR n. 495/92;

Visto il decreto del Sindaco di Sant'Arsenio n. 7/2025 del 14/07/2025 con cui è stata affidata la posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Polizia Locale del Comune di Sant'Arsenio;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico Enti Locali, e ritenuta la propria competenza in materia, considerato che il presente provvedimento rientra tra gli interventi strettamente legati ad esigenze temporanee, quali la manutenzione e utilizzazione del suolo pubblico o a situazioni di provvisoria regolarizzazione della circolazione motivate da esigenze provvisorie, trattandosi nel caso "*de quo*" dell'esplicazione di un sostanziale potere diverso da quello generale di disciplina e assetto del territorio, che è volto all'individuazione di specifiche aree nell'intento di migliorare la qualità e la sicurezza della circolazione veicolare, nonché di tutelare il patrimonio artistico ed ambientale della comunità amministrata;

Per le motivazioni di cui in premessa:

ORDINA

È ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA TEMPORANEO SU VIA SAN ROCCO, DALL'INTERSEZIONE CON LA SP 426 E FINO AL CIVICO 7, E DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO A MARGINE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE DI VIA SAN ROCCO ESLUSO GLI STALLI PER LA SOSTA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, PER IL GIORNO 16/08/2025 DALLE ORE 09:00 E FINO ALLE ORE 24:00.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza al :

- Comando Stazione Carabinieri di Polla (SA) a mezzo pec: tsa25256@pec.carabinieri.it;
- la pubblicazione sull'albo istituzionale dell'Ente;

AVVISA

La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle vie in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente.

Che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi del Codice della Strada e/o con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.267/2000 a secondo delle circostanze della violazione.

Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Responsabile dell'Area Polizia Locale;

AVVERTE

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3, Legge 07/08/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania da proporre entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia avuto notifica o ne abbia comunque avuto conoscenza, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.71, n°1034 e ss. mm. ii. o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica da proporre entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71, n°1199. Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, entro 60 gg. dalla data di apposizione dei segnali, da chi ne abbia interesse, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ed a questo Comune, quale Ente competente all'apposizione della segnaletica di che trattasi.

Il Comandante della Polizia Locale, quale responsabile dell'Area Polizia Locale del Comune di Sant'Arsenio, firmatario del presente atto, dichiara di non avere né conflitti di interesse, neanche potenziali, né incompatibilità relativamente all'oggetto, alle attività e procedure inerenti al presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/08/2025

Il Responsabile
Comandante della Polizia Municipale
f.to cap. Andrea Santoro